

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **85/1971** (ECLI:IT:COST:1971:85)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **10/03/1971**; Decisione del **21/04/1971**

Deposito del **26/04/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5563**

Atti decisi:

N. 85

ORDINANZA 21 APRILE 1971

Deposito in cancelleria: 26 aprile 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 106 del 28 aprile 1971.

Pres. BRANCA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 marzo 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Trecci Corrado, iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

2) ordinanza emessa il 6 agosto 1969 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Siracusa Giuseppe, iscritta al n. 402 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1971 il Giudice relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Trecci Corrado, imputato di tentata rapina e lesioni aggravate in danno di Canu Maria ed inoltre della contravvenzione all'art. 708 del codice penale, il tribunale di Torino, con ordinanza 31 marzo 1969, ha sollevato la questione di legittimità, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale, rilevando che alla persona offesa dal reato, assente dal territorio dello Stato, come accertato dall'ufficiale giudiziario in base a risultanze anagrafiche, non era stata, per il solo fatto di tale assenza, notificata la citazione per il giudizio;

che alla stessa persona offesa non era stata data, conseguentemente, la possibilità di avere conoscenza della fissazione dell'udienza dibattimentale, nella quale avrebbe potuto esercitare il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni;

che nel corso di altro processo penale, con riguardo ad analoga situazione di fatto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, ultima parte, del codice di procedura penale è stata sollevata anche dal tribunale di Genova, con ordinanza 6 agosto 1969, sia in riferimento alla garanzia della difesa della persona offesa dal reato, in quanto l'omissione della notifica della citazione all'estero possa precludere l'esercizio della facoltà di costituzione di parte civile nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia in riferimento alla garanzia di difesa dell'imputato, in quanto questi può subire pregiudizio dalla assenza, per difetto di citazione, della parte lesa, con la conseguenza che delle deposizioni da questa rese nel corso della istruttoria o davanti alla polizia giudiziaria, è data lettura in dibattimento, senza possibilità di contestazioni;

che in entrambi i giudizi, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di cui sopra, è entrata in vigore la legge 5 dicembre 1969, n. 932, la quale con l'art. 8, modificando l'art. 304 del codice di procedura penale, ha prescritto l'avviso di procedimento a coloro che vi possono avere interesse come parti private;

che spetta ai giudici del merito considerare se e quali effetti la detta legge possa svolgere nei procedimenti di loro competenza e nei confronti delle persone offese dal reato, che peraltro risultano dimoranti nel territorio di Stati con i quali vigono convenzioni di assistenza giudiziaria;

che occorre disporre la restituzione degli atti ai giudici medesimi per un nuovo esame della rilevanza delle questioni da essi prospettate.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente ai tribunali di Torino e di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.